



CITTÀ DI TRAPANI

Provincia Regionale di Trapani
Settore V Comando di Polizia Municipale e servizi per il commercio

Decreto n. 98 del 4.9.08

Oggetto: **NORME FINALIZZATE A PREVENIRE PERICOLI ALL'IGIENE PUBBLICA ED ALLA PUBBLICA INCOLUMITA' DURANTE E DOPO LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI FERRAGOSTO, DEL MERCATO DEL GIOVEDI' DI PIAZZALE ILIO E DI ALTRE FIERE E MERCATI NEL TERRITORIO COMUNALE**

IL SINDACO

Considerato che in atto nel comune di Trapani ha luogo, una volta la settimana e di regola nella giornata di giovedì, un mercato nell'area del Piazzale Ilio, destinata specificatamente al commercio su aree pubbliche, in conformità all'art. 1, comma 4°, della legge regionale 1-3-1995 n. 18 e giusta Deliberazione del Consiglio Comunale del 19 novembre 1993, n. 172 e la successiva O.S. n. 25 del 17/01/1994;

Preso atto che con deliberazione di G.M. n. 61 del 13/03/2008 è stato prorogato fino al 31/12/2008 il periodo di validità delle autorizzazioni concesse ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18;

Preso atto altresì che annualmente in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Trapani, durante il periodo di Ferragosto, si svolge nel medesimo sito di Piazzale Ilio la tradizionale "Fiera di Ferragosto";

Accertato che ai sensi dell'art. 11, comma 7°, della legge regionale 18/1995 "Ai mercati e alle fiere locali che si svolgono con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata possono partecipare i titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale";

Considerato che per la procedura di partecipazione a detta fiera annuale prevede:

- presentazione di apposita domanda, corredata da tutti i dati necessari, e la dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti;
- definizione di apposita graduatoria con attribuzione di punteggio in base a particolari criteri, tenendo conto, altresì, delle sottrazioni di punteggio operate a seguito delle sanzioni irrogate per violazioni di legge dagli organi di vigilanza e controllo, nonché le sanzioni accessorie previste per legge;
- affissione, ai sensi dell'art. 12, comma 3°, della legge regionale 18/1995, della graduatoria all'Albo Pretorio del Comune almeno dieci giorni prima di quello fissato per lo svolgimento della fiera;
- rilascio della autorizzazione alla occupazione del posteggio assegnato;

Considerato che è opportuno localizzare le attività di vendita di articoli alimentari e non alimentari, ai sensi degli artt 11 e 12 della legge regionale 18/1995, all'interno dell'area di Piazzale Ilio, destinata specificatamente al commercio su aree pubbliche, giusta disposto ex art. 1, comma 4°, legge regionale 18/1995 modificata dalla legge regionale n. 2/1996 e legge regionale n. 28/1999 di riforma della disciplina del commercio ed in ossequio alla deliberazione Consiliare del 19 novembre 1993, n. 172;

Visto l'art. 4, comma 5, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, che demanda al Sindaco la facoltà di concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere-mercato, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone.

Accertato che frequentemente durante lo svolgimento del mercato gli operatori ed i concessionari di posteggio disattendono le norme di decente comportamento e vivere sociale esponendosi a dorso nudo e/o lavandosi con secchielli e materiali di fortuna alla presenza degli avventori, e al termine delle operazioni mercatali abbandonano per terra i rifiuti prodotti dalla loro attività con grave nocimento alla salute pubblica, di talchè per effetto degli agenti atmosferici la zona risulta invasa dai rifiuti da essi prodotti con grave dispendio di risorse economiche e lavorative per il ripristino delle condizioni di pulizia e di igienicità, oltre al pericolo igienico-sanitario che tale condotta può determinare;

Ritenuto necessario adottare straordinari ed opportuni provvedimenti al fine di arginare tale fenomeno prevenendo possibile nocimento alla pubblica igiene eliminando il grave pericolo che minaccia l'incolumità dei cittadini connesso all'abbandono dei rifiuti durante ed alla fine delle operazioni mercatali sopra descritte, provvedendo altresì ad una puntuale attività di vigilanza e controllo da parte del Comando di Polizia Municipale al fine di contenere ed eliminare gli inconvenienti sopra lamentati;

Visto l'art. 50, comma 5, del d. lgs. 267/2000;

Visto l'art. 54 del d. lgs. 267/2000 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;

Visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

Constatata la propria competenza ad adottare il presente ordine di servizio, come in effetti si adotta;

Per i superiori motivi, sentiti gli uffici competenti,

D E C R E T A

A. NORME FINALIZZATE A PREVENIRE PERICOLI ALL'IGIENE PUBBLICA ED ALLA PUBBLICA INCOLUMITA' DURANTE E DOPO LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI FERRAGOSTO, DEL MERCATO DEL GIOVEDI' DI PIAZZALE ILIO E DI ALTRE FIERE E MERCATI NEL TERRITORIO COMUNALE – NORME PER IL CONTROLLO E LA VIGILANZA

1. L'uso del posteggio è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi, a pena di decadenza. Per tutta la durata del mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre bene in vista apposito documento rilasciato dal Comune, contenente la fotografia formato tessera e i dati identificativi del concessionario del posteggio, gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio ed il numero distintivo del posteggio
2. Senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Municipale non è permesso collocare nel mercato tende, tettoie, cartelli e simili
3. Il mercato è dotato dei servizi necessari per la tutela del decoro e dell'igiene pubblica, quali servizi igienici per il personale addetto e per gli avventori, attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e punti di appresamento dell'energia elettrica. Il servizio di pulizia è assicurato dal Comune. È vietato tenere comportamenti lesivi della pubblica moralità, indecorosi e/o contrari alla tutela del decoro e della pubblica igiene;
4. Prima dell'inizio delle operazioni mercatali ogni operatore dovrà ritirare un apposito sacco/contenitore reso disponibile dal Servizio Ecologia e Ambiente del Comune ove depositare i rifiuti prodotti dalla loro attività mercatale. Ove le condizioni organizzative lo permettono, i contenitori devono essere numerati con lo stesso numero del posteggio occupato da ciascun operatore.
5. Il concessionario del posteggio ha l'onere di tenere costantemente, durante lo svolgimento del mercato, l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti, immediatamente, pena la revoca "ipso iure" dell'autorizzazione; il titolare dell'autorizzazione revocata non potrà ottenere alcuna autorizzazione ai sensi della legge regionale 1/03/1995, n. 18, se non decorso tre anni dalla revoca; al termine delle operazioni giornaliere di vendita, nonché al momento dello sgombero a fine manifestazione, l'area assegnata dovrà risultare libera da ingombri e da rifiuti, ed il sacco/contenitore ritirato dovrà essere conferito negli appositi cassonetti/compattatori. In difetto le spese connesse, accertate anche mediante il mancato conferimento dell'apposito sacco/contenitore, verranno addebitate al concessionario e decurtate dalla cauzione di cui ai punti successivi;
6. Gli operatori sono obbligati: ad esporre il prezzo della merce posta in vendita; ad esibire l'originale dell'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, nonché ogni altra documentazione prevista da specifiche disposizioni di legge. Ai sensi dell'O.S. n. 97 del 21/05/2008, gli operatori del mercatino settimanale di Piazzale Ilio, nonché gli operatori commerciali della Fiera di Ferragosto dovranno obbligatoriamente conferire gli imballaggi in plastica, legno e cartone, nonché tutti i rifiuti non organici prodotti nel corso dell'attività mercatale presso il Centro Comunale di Raccolta di via Ilio.
7. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito; è vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti;

8. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività;
9. Le concessioni di posteggio sono soggette al pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nella misura stabilita dalle norme vigenti; il rinnovo delle autorizzazioni concesse ai sensi della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, è subordinato al versamento di una cauzione qui fissata in € 300,00;
10. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad un'altezza dal suolo idonea a garantire il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso;
11. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta ed oggetti da arredamento è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito dello spazio assegnato;
12. E' severamente vietato fare uso di apparecchi acustici e sonori, al fine di non disturbare la quiete pubblica, pena la revoca della concessione;
13. E' severamente vietato piantare chiodi, alterare il manto asfaltato e/o danneggiare le strutture pertinenti l'area di svolgimento della fiera; i contravventori, oltre al ripristino a proprie spese, saranno soggetti alle sanzioni di legge;
14. E' vietato introdurre e far sostare autoveicoli e camion all'interno dell'area se non per il tempo strettamente necessario allo scarico/carico merci, montaggio/smontaggio strutture; in ogni caso dal giorno d'inizio della manifestazione l'accesso dei veicoli di supporto all'attività è vietato; è consentito, invece, la presenza nell'area dei cosiddetti veicoli negozio;
15. E' vietato ai commercianti itineranti sostare nelle vie limitrofe al Piazzale Ilio dove si svolgerà la Fiera/mercato; i banchi, gli autoservizi, le attrezzature, devono essere collocati all'interno dello spazio appositamente segnato; non è consentito occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili ed ingressi;
16. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita; ai venditori di dischi, musicassette, radio e simili, per lo svolgimento della loro attività, è consentito, nel rispettando dei limiti di moderazione tal da non recare disturbo alle attività limitrofe, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni, per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto;
17. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte;
18. L'uso dei generatori di corrente, delle bombole di gas liquido connesso all'attività e, comunque, di qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera è consentito con strumenti omologati e certificati; inoltre gli operatori dovranno possedere idonei e sufficienti strumenti atti a ridurre al minimo il pericolo (estintori). Il possesso dei requisiti delle attrezzature e degli strumenti di contrasto dovrà essere autocertificato nel corpo della domanda di partecipazione.
19. Per l'inosservanza delle limitazioni e dei divieti di cui al presente provvedimento sarà applicata la relativa sanzione di legge. Per le violazioni di cui al presente provvedimento non riconducibili a specifica disciplina legislativa si applicano le sanzioni amministrative previste all'art.7 bis del D.Lg.vo 267/18.8.2000 del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, ove non ricorrano ipotesi espressamente sanzionate dall'art.20 della l.r. n.18/95 e successive modificazioni e integrazioni.
20. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7- bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.
21. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

B. NORME DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI FERRAGOSTO

1. La tradizionale annuale "Fiera di Ferragosto" in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Trapani, avrà una durata non superiore a giorni 12 (dodici) e si svolgerà normalmente all'interno del perimetro dell'area mercatale di Piazzale Ilio all'uopo delimitata, già sede del mercatino settimanale del

giovedì istituito giusta deliberazione consiliare n. 172 del 19/11/1993, od altro sito idoneo appositamente individuato.

2. Alla Fiera possono partecipare i titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale, in possesso di regolare autorizzazione per il commercio, nonché battitori e dimostratori, che abbiano presentato apposita domanda di partecipazione; il termine di presentazione delle domande scadrà decorso il quindicesimo (15°) giorno dalla pubblicazione del provvedimento che fissa l'inizio e la fine della fiera;
3. Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine di scadenza;
4. Le autorizzazioni di partecipazione alla fiera saranno rilasciate seguendo l'ordine della graduatoria formata sulla base delle domande validamente presentate;
5. Ai fini della formazione della graduatoria si terrà conto del numero delle presenze in fiera dell'ultimo quinquennio, attestato dal Comune, attribuendo un punteggio pari ad 1 (uno) per ogni presenza; nella formazione della graduatoria gli uffici competenti del 5° Settore, verificato che non vi siano state sanzioni accessorie emesse dagli organi amministrativi a ciò deputati, per condotte non conformi alle norme sul commercio, alle norme igienico sanitarie, alle norme collegate di settore, alla legge 689/1981 e successive modifiche, opereranno le seguente diminuzione di punteggio:
 - 0,20 per coloro che siano stati sanzionati e abbiano pagato il relativo verbale;
 - 0,40 per coloro che siano stati sanzionati e abbiano pagato all'atto dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento;
 - 0,60 per coloro che siano stati sanzionati e abbiano pagato oltre il termine previsto nell'ordinanza ingiunzione di pagamento;
 - 1,00 per coloro che siano stati sanzionati e non abbiano pagato né il verbale, né l'ordinanza d'ingiunzione di pagamento;
 - 1,50 per coloro che contestualmente al verbale siano stati destinatari di sanzioni accessorie emesse ai sensi della legge 689/1981 e successive modifiche per una sola volta nel quinquennio di riferimento;
6. Verranno, comunque ed ogni caso, esclusi dalla graduatoria annuale coloro che negli anni precedenti siano incorsi in casi di reiterazione e/o recidiva ai sensi degli artt 8 e 8 bis della legge 689/1981; coloro che abbiano effettuato vendita di merci e/o prodotti non conformi alle normative di legge in materia di: sicurezza, igiene e salute pubblica, qualità, copyright, marchi contraffatti; coloro che abbiano arrecato danni ai beni della pubblica amministrazione e non abbiano spontaneamente risarcito detti danni;
7. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero delle presenze si terrà conto della anzianità di attività risultante dal registro delle imprese;
8. La formazione della graduatoria avverrà tenendo conto in via prioritaria delle richieste presentate dai titolari di autorizzazioni di tipo "C" di cui all'art. 1, comma 2°, della Legge Regionale 18/1995 (itinerante);
9. La graduatoria, in applicazione del comma 3° dell'art. 12 della legge regionale 18/1995, sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno quindici (15) giorni prima dello svolgimento della fiera o del mercato;
10. Le autorizzazioni alla partecipazione alla fiera saranno rilasciate dal Dirigente del 5°Settore Comando di Polizia Municipale e Servizi per il Commercio, secondo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento della disponibilità dei posteggi;
11. Ciascun partecipante alla fiera non potrà ottenere più di una autorizzazione;
12. i posteggi avranno le dimensioni di mt. 3 x 8, per complessivi mq. 24, fatta eccezione per il commercio di piante e fiori, vimini, quadri e mobili, le cui dimensioni massime non potranno superare i 75 mq;
13. Nell'ambito della fiera saranno mantenute, ove possibile, le stesse allocazioni assegnate ai partecipanti nelle precedenti edizioni della fiera stessa;
14. I fieranti dovranno disporsi nei posteggi loro assegnati, numerati secondo l'ordine di cui al precedente punto; in caso di rifiuto verranno considerati come rinunciatari, non potranno partecipare alla fiera e perderanno i diritti acquisiti negli anni precedenti;
22. Il rilascio della autorizzazione avverrà previo:
 - a) pagamento del tributo per l'occupazione del suolo pubblico da versare alla TOSAP;
 - b) pagamento del tributo per il tributo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani secondo le norme del vigente regolamento TARSU;

- c) versamento di una cauzione di € 300 (trecento) secondo le modalità e le forme che verranno successivamente individuate;
 - d) svincolo della cauzione verrà previo accertamento di adempimento delle disposizioni del presente provvedimento;
23. Per i posteggi non assegnati opererà diritto di prelazione per i residenti nel Comune di Trapani a seguire quelli della provincia e quelli di altre province;
24. L'occupazione di altri spazi non previsti dall'autorizzazione di assegnazione comporterà, oltre le sanzioni previste dalla legge, anche la revoca della autorizzazione e l'allontanamento del fierante dalla manifestazione, in caso contrario si provvederà alla rimozione forzata delle strutture con addebito delle spese all'operatore-fierante; ciò pregiudicherà, inoltre, la partecipazione alla Fiera dell'anno successivo;
25. Non saranno concesse estensioni o proroghe del periodo di svolgimento della fiera, neanche per cause di forza maggiore;
26. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7- bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.
27. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

*** * ***

Annualmente, con separato provvedimento, verrà stabilita la data d'inizio e di fine della "Fiera di Ferragosto".

Il Comando di Polizia Municipale provvederà ad effettuare servizi di vigilanza nella zona adibita alla manifestazione prevista dal presente decreto.

Al servizio d'igiene e sanità pubblica dell'A.U.S.L. n. 9 di Trapani, a mezzo del proprio personale, è affidato il controllo relativo alle attività alimentari e/o di somministrazione di alimenti e bevande svolta da parte dei fieranti.

A fine manifestazione gli organi di vigilanza e controllo trasmetteranno relazione definitiva con l'elenco delle sanzioni irrogate, l'elenco dei fieranti che abbiano creato danni ai beni del patrimonio comunale, i danni prontamente riparati e quelli cui i fieranti non abbiano provveduto.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune, a mezzo degli organi di stampa e trasmesso alle Associazioni di categoria.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Trapani, alla Questura di Trapani, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Trapani, al Comando provinciale Guardia di Trapani.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Regione Sicilia.

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Da Palazzo di Città, 08/09/2008

Il Sindaco

Avv. Girolamo Fazio